



ACCORDO DI PROGRAMMA

**PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI MESSA IN SICUREZZA,
RICONVERSIONE INDUSTRIALE E SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO
NELL'AREA DELLA FERRIERA DI SERVOLA**

(articolo 252-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006)

TRA

Ministero dello Sviluppo economico

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

Agenzia del Demanio

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

d'intesa con

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Comune di Trieste

E

Siderurgica Triestina s.r.l.

Acciaierie Arvedi s.p.a.

I.CO.P. s.p.a.



PREMESSO

- che all'interno del Sito di bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Trieste ricade l'area dell'impianto siderurgico - *Ferriera di Servola* - gestito da Siderurgica Triestina s.r.l. e Acciaieria Arvedi s.p.a.;
- che, fermo restando il vincolo generale imposto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, e nelle more della presentazione della documentazione progettuale degli interventi previsti sulle aree e sugli immobili della *Ferriera di Servola*, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha accertato che su detti immobili non risultano insistere specifici vincoli di tutela di competenza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- che nell'area in oggetto vi è presenza di aree tutelate per legge (cfr. art. 142, D.lgs n. 42/2004), "i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare";
- che, in data 25 maggio 2012, è stato sottoscritto l'Accordo di programma tra MATTM, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune di Trieste, Comune di Muggia, Autorità Portuale di Trieste e Ente Zona Industriale di Trieste per l'individuazione degli interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Trieste mediante interventi di messa in sicurezza e bonifica;
- che, in data 30 gennaio 2014, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero per la coesione territoriale, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, l'Autorità Portuale di Trieste, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. hanno stipulato un Accordo di programma per "la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali



e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste" (di seguito **"Accordo di programma di Trieste"**);

- che, sulla base del citato Accordo di programma del 30 gennaio 2014, l'utilizzo delle aree successivamente acquisite in proprietà e in concessione di Siderurgica Triestina s.r.l. sarebbe dovuto avvenire in condizioni di sicurezza per la salute e per l'ambiente e, a tal fine, l'*Accordo di programma di Trieste* evidenziava che in base all'istruttoria a suo tempo condotta nell'ambito del procedimento di bonifica di dette aree erano stati individuati come necessari i seguenti interventi: rimozione e avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti depositati in modo incontrollato nelle aree di proprietà e in concessione, e in particolare rimozione e smaltimento dei cumuli di rifiuti già individuati nell'area e di altri eventuali hot spot o depositi incontrollati di rifiuti che dovessero essere individuati nelle aree medesime; messa in sicurezza operativa del suolo, nelle aree di proprietà e in concessione, tramite misure di mitigazione o interruzione dei percorsi di esposizione, quali coperture e rimozione di hot spot, e analisi di rischio sito specifica; messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nell'area demaniale originariamente in concessione alla Servola s.p.a., tramite barrieramento, emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate emunte, attività di monitoraggio;
- che, con *Accordo di programma di Trieste* del 30 gennaio 2014 i sottoscrittori hanno espresso l'interesse ad avviare, in un arco temporale definito e concordato, il recupero ambientale e la riqualificazione industriale delle attività produttive, la reindustrializzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, previo risanamento ambientale delle aree interessate, attraverso un "Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito della Ferriera di Servola ai sensi dell'articolo 252-bis del D.lgs n. 152 del 2006" e un "Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale complessa di Trieste";
- che, ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo di programma Trieste, "al fine di assicurare l'attuazione e la realizzazione del progetto integrato", il trasferimento a terzi del complesso aziendale di Trieste allora facente capo a Lucchini s.p.a. e Servola s.p.a. doveva avvenire, "esclusivamente, in favore di uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di cui



- all'art. 252-*bis*, comma 4, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”, selezionati a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica e l’offerta doveva contenere, a condizione di ammissibilità, i seguenti elementi essenziali quali: (i) apposita dichiarazione di adesione, in caso di aggiudicazione, all’Accordo di programma Trieste ed assunzione dell’obbligo di sottoscrizione dei successivi accordi di programma di cui all’art. 252-*bis*, D.lgs. n. 152 del 2006; (ii) un progetto di messa in sicurezza del sito, con indicazione del relativo piano finanziario; (iii) una proposta di reindustrializzazione e di sviluppo economico del sito, con indicazione del relativo piano finanziario;
- che il predetto Accordo prevede i seguenti assi di intervento:
 - Asse I – Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito della Ferriera di Servola ai sensi dell’articolo 252-*bis* del D.lgs. n. 152 del 2006;
 - Asse II – Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell’area di crisi industriale complessa di Trieste;
 - che, ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo di programma di Trieste il soggetto selezionato era tenuto ad attuare i seguenti interventi: (i) rimozione e smaltimento del cumulo di rifiuti presente nell’area demaniale e localizzato prevalentemente su p.c.n. 3003/3 del C.C. S.M. Inferiore, Sezione S., come deliberato dalla Conferenza decisoria del 6 agosto 2012; (ii) rimozione di altri eventuali depositi incontrollati di rifiuti rinvenuti nelle aree di proprietà di Servola o nell’area demaniale in concessione; (iii) misure di messa in sicurezza operativa del suolo, quali rimozione di hot spot e coperture idonee a mitigare o interrompere i percorsi di esposizione, con relativa analisi di rischio; (iv) compartecipazione alla realizzazione del progetto pubblico di messa in sicurezza della falda (d’ora in avanti anche il “**Progetto pubblico**”), consistente nella realizzazione del marginamento fisico dell’area demaniale in concessione e dell’impianto di depurazione per il trattamento delle acque emunte, nonché agli oneri di gestione dell’impianto medesimo;
 - che il medesimo Accordo prevede che le suddette misure di sicurezza dell’area devono essere completate, per la loro complessiva funzionalità, con un’opera di marginamento fisico fronte mare dell’intera area demaniale in concessione con annessa barriera idraulica, e un



impianto di depurazione per il trattamento delle acque di falda contaminate, la cui realizzazione è assistita da finanziamento pubblico, ad esclusione degli oneri di gestione del soggetto allora indicato quale aggiudicatario del complesso aziendale Lucchini s.p.a. e Servola s.p.a. ed oggi individuato in Siderurgica Triestina s.r.l., anche con riferimento all'art. 4, comma 5, lett. c) dell'Accordo di programma 21 novembre 2014;

- che gli interventi a carico del soggetto privato, gli interventi finanziati con risorse pubbliche, e i relativi quadro economico e finanziario, sono dettagliati nell'Accordo di programma di Trieste;
- che l'Autorità portuale di Trieste ha ricevuto da Siderurgica Triestina s.r.l., in data 15 settembre 2014, istanza per la concessione di un'area demaniale marittima di complessivi 319.296 mq, di cui 273.669 mq di aree scoperte e 45.627 mq di edifici e pertinenze demaniali, ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 84/1994; e di autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge e del regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali nel porto di Trieste di cui al decreto dell'Autorità portuale di Trieste n. 1171 del 22 ottobre 2014;
- che l'Autorità portuale di Trieste aveva ricevuto la richiesta di concessione di area demaniale marittima e di autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali per la durata di trenta anni al fine di svolgere attività logistico-industriale in conto proprio e di terzi, previo recupero ambientale, valorizzazione e riqualificazione dell'area;
- che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – *Invitalia*, individuata quale soggetto attuatore ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e dell'art. 11 dell'Accordo di programma del 30 gennaio 2014, ha elaborato, tramite la sua Società interamente controllata *Invitalia Attività Produttive S.p.A.* (di seguito “**Iap**”), uno Studio di Fattibilità (di seguito “**Studio di fattibilità**”) che conteneva la proposta progettuale per gli interventi di messa in sicurezza della Ferriera di Servola da finanziare con risorse pubbliche, funzionali agli interventi di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito da realizzare ai sensi dell'articolo 252-*bis* del D.lgs. n. 152 del 2006;



- che il Comitato Interministeriale per la Programmazione economica, nella seduta del 30 ottobre 2014, ha assegnato, in via definitiva, alla Regione Friuli Venezia Giulia le risorse FSC 2014-2020 (€ 15.400.000,00 ASSE 1 AZIONE 2 dell'Accordo di programma 30 gennaio 2014) per il completamento del quadro finanziario necessario alla realizzazione delle opere di marginamento fisico fronte mare dell'intera area demaniale in concessione con annessa barriera idraulica, e dell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque di falda contaminate;
- che il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) sull'asse 2 – Ambiente – Obiettivo 2.1 Riduzione della pressione del sistema degli insediamenti sull'Alto Adriatico – Linea di Azione 2.1.1. – Ripristino ambientale del Sito inquinato di Interesse Nazionale di Trieste per il periodo 2007-2013, destina la somma di euro 26.100.000,00 (ASSE 1 AZIONE 2 dell'Accordo di programma 30 gennaio 2014) e che con l'espressione *“dell'intesa al presente accordo”* la Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base dell'istruttoria del Dipartimento Sviluppo e Coesione, assolveva all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante ai sensi della delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014;
- che, quindi, veniva negoziato e sottoscritto l'Accordo di programma del 21 novembre 2014 per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area della Ferriera di Servola (articolo 252-*bis* del D.lgs. n. 152 del 2006) (ASSE I AZIONE I) tra:
 - o Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
 - o Ministro dello Sviluppo economico
 - o Siderurgica Triestina s.r.l.
 - o d'intesa con Autorità portuale di Trieste e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

che disciplinava ogni obbligazione spettante al soggetto privato individuato in materia di prevenzione, messa in sicurezza operativa e monitoraggio, nonché gli interventi di massima necessari al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.lgs. n. 152 del 2006 e gli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico,



sulla base del piano industriale illustrato nelle “strategie di intervento” contestualmente condiviso tra i soggetti sottoscrittori ed allegato all’Accordo di programma;

- che il medesimo Accordo di programma prevedeva che gli interventi di competenza del soggetto privato fossero completati e integrati dagli interventi a carico della parte pubblica individuati nello Studio di fattibilità predisposto da Invitalia, nonché che Siderurgica Triestina s.r.l. si impegnasse a garantire il coordinamento e la collaborazione necessari alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di cui all’Asse I, Azione II “Programma degli ulteriori interventi di messa in sicurezza dell’area da realizzare con finanziamento pubblico”, come previsto dall’articolo 8 dell’Accordo di programma di Trieste;
- che, ai sensi dell’articolo 4, comma 11, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, con successivo Accordo di programma quadro, sono state approvate le schede tecniche dell’intervento pubblico alla cui attuazione è preposto il Commissario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 e successive proroghe (d’ora in poi il “**Commissario straordinario**”);
- che, in data 29 febbraio 2016, Siderurgica Triestina s.r.l. otteneva il rinnovo trentennale della concessione demaniale 01/2016, rilasciata in data 29 febbraio 2016 dall’Autorità Portuale di Trieste ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge n. 84/1994 per mq 325.502;
- che Siderurgica Triestina s.r.l. è, inoltre, titolare dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni portuali ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 84/1994, rilasciata dall’Autorità Portuale di Trieste;
- che, in data 21 dicembre 2016, Siderurgica Triestina s.r.l. partecipava all’aumento di capitale in natura deliberato da Acciaieria Arvedi s.p.a., con efficacia decorrente dal 28 febbraio 2016, mediante conferimento del ramo d’azienda rappresentato dal complesso produttivo organizzato per “Produzione Ghisa e Laminazione a freddo” sito in Trieste e che, pertanto, a seguito di tale operazione straordinaria, Acciaieria Arvedi è subentrata, nei limiti del ramo d’azienda oggetto di conferimento in natura, negli obblighi originariamente gravanti su Siderurgica Triestina s.r.l.;
- che con Decreto Interministeriale n. 233 del 2 novembre 2015 è stato approvato il progetto Integrato presentato da Siderurgica Triestina s.r.l. di cui all’art. 252-*bis* del D.lgs. n. 152 del



2006 che riprende e illustra le modalità di attuazione di quanto disciplinato nell'Accordo di programma del 24 novembre 2014 (**all. 1**));

- che la Regione Friuli Venezia Giulia ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 96/AMB in data 27 gennaio 2016 alla società Siderurgica Triestina s.r.l.;
- che, a seguito dell'operazione straordinaria che ha condotto al conferimento di ramo d'azienda da parte di Siderurgica Triestina s.r.l. in Acciaieria Arvedi s.p.a. quest'ultima, con nota di data 23 gennaio 2017 (Comunicazione di Variazione di Ragione Sociale/Titolarità di Autorizzazione ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma IV, D.lgs. n. 152 del 2006), comunicava alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune di Trieste ed all'ARPA Friuli Venezia Giulia, la nuova titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 96/AMB di data 27 gennaio 2016;
- che con Decreto Interministeriale n. 124 del 28 marzo 2018 veniva integrato il Decreto Interministeriale n. 233 del 2 novembre 2015 per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica destinato ad un impianto di decapaggio;
- che con nota di data 18 luglio 2019, prot. n. 0035488/P della Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (**all. 2**)), la Regione ha dato atto dello stato di avanzamento delle attività previste dall'Accordo di programma e dai Decreti interministeriali (233/2015 e 124/2018), rilevando che il progetto di copertura del parco minerario e fossile era stato “consegnato il 28 marzo 2018”;
- che con nota prot. 00007 del 28 agosto 2019 (**all. 3**)) la Regione Friuli Venezia Giulia rappresentava “la volontà della Regione di avviare la chiusura dell'”area a caldo” e l'intenzione di accompagnare il percorso con misure compensative finalizzate a realizzare la riqualificazione e riconversione dell'area e la contestuale occupazione della popolazione lavorativa precedente” invitando di conserva Siderurgica Triestina s.r.l. a valutare se accogliere o meno l'invito a “dismettere l'area a caldo ed a condividere la definizione di un programma corredato dal piano industriale che preveda la riqualificazione e riconversione dei siti dell'area a caldo con l'obiettivo di sviluppare nuove attività produttive sostenibili”;



- che con nota Dir/ST del 29 agosto 2019 Siderurgica Triestina s.r.l. si è resa disponibile “a discutere costruttivamente la proposta avanzata, in un contesto che tenga conto della necessità di recuperare gli investimenti effettuati e salvaguardare i livelli occupazionali”;
- che il Ministero dello Sviluppo economico ha condiviso, fin da subito, la scelta della chiusura dell’area a caldo, come da dichiarazioni espresse dal Ministro nei tavoli di lavoro dedicati a tale tema, a far data dal 18 settembre 2019;
- che in data 27 marzo 2020 è stata avviata la chiusura dell’area a caldo consistente nella fermata prevista per il 17 aprile 2020 dei seguenti impianti:
 - Cokeria
 - Altoforno
 - Macchina a colare
 - Agglomerato
- che il presente Accordo di programma viene definito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 252-*bis* D.lgs. n. 152 del 2006, sul presupposto, noto e condiviso tra le Parti, che Siderurgica Triestina s.r.l. e, quale successore di questa Acciaieria Arvedi s.p.a., quale proprietaria non responsabile dell’inquinamento ha provveduto ad adempiere agli obblighi su di essa gravanti in forza dell’Accordo di programma del 21 novembre 2014, con esclusione di fatti, azioni, e/o omissioni che possano comportare responsabilità, nei limiti previsti dalla legge, delle parti private. Eventuali obblighi originariamente previsti, ed in corso di esecuzione, sono definiti con il presente Accordo di programma, anche in considerazione della programmata chiusura della “area a caldo”, fermo restando che il completamento delle attività di messa in sicurezza come infra indicate viene attestato esclusivamente dal certificato di avvenuta bonifica;
- che l’”Area a Freddo” oggi autorizzata con provvedimenti AIA dalla Regione Friuli Venezia Giulia n. 96/AMB del 27 gennaio 2016 e Determinazioni di modifica successive comprende:
 - Decapaggio per laminati piani
 - Laminatoio a freddo per laminati piani
 - Tandem mill
 - Forni di ricottura statici (a campana)



- Slitters per taglio coil
- che la Centrale elettrica è a servizio dello stabilimento (CET) nella configurazione autorizzata con Decreto 1005 del 28 dicembre 2010 ed è identificata ai sensi della parte II del D.lgs. n. 152/2006 come Impianti di combustione con potenza termica di combustione di Processi di combustione > 300 MWt (Intero gruppo) con produzione di Energia elettrica 170 MWe e Vapore 27 t/ora;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 veniva approvato in via definitiva l'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";
- che con note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle Acque prot. n. 13503/MATTM del 26 febbraio 2020 è stata indetta la conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del Progetto definitivo "Messa in sicurezza della falda dell'area della Ferriera di Servola (Trieste) attraverso interventi di marginamento fisico dell'area demaniale in concessione e di trattamento delle acque di falda contaminate" presentato dal Commissario straordinario;
- che con nota prot. n. 0163106 del 29 novembre 2019 Invitalia, che opera quale stazione appaltante con funzioni di centrale di committenza per conto del Commissario straordinario in base ad apposita convenzione, ha disposto l'avvio della progettazione esecutiva dell'intervento di cui al punto precedente;
- che Siderurgia Triestina s.r.l. e Acciaierie Arvedi S.p.A. hanno inviato, in data 27 marzo 2020, a Invitalia – Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. domanda di Contratto di Sviluppo per Tutela Ambientale con contestuale richiesta di attivazione della procedura "Fast-Track" di Accordo di programma ex art. 4 comma 6 del DM 9 dicembre 2014, all'istanza è stato assegnato protocollo n. CDS000780; propedeuticamente alla presentazione della richiesta di agevolazione, tra le imprese interessate e Invitalia sono intercorsi contatti e riunioni preliminari in sede tecnica, aventi ad oggetto l'illustrazione delle linee generali del programma di investimento ai fini



dell'inquadramento dei diversi interventi nelle categorie di programmi ammissibili ai sensi del Titolo IV del citato DM. La positiva valutazione della procedura di Accordo di programma definirà in via preliminare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione delle società istanti agli strumenti richiesti, nonché i relativi importi agevolabili e contributi massimi concedibili, impregiudicati gli esiti dell'istruttoria finale di merito;

- che ICOP s.p.a. aderisce al presente Accordo di programma, anche nell'interesse di Piattaforma Logistica Trieste s.r.l., nei termini di cui infra, in quanto soggetto assuntore degli obblighi di messa in sicurezza, nonché, sempre nei termini di cui al presente Accordo di programma, e all'esito positivo dei procedimenti di evidenza pubblica meglio descritti infra, soggetto controllante dell'impresa subentrante nella concessione attualmente rilasciata in favore di Siderurgica Triestina s.r.l.;
- che si rende necessario in questa fase disciplinare le interferenze tra le attività di cantiere finalizzate alla realizzazione delle opere di cui all'Asse I, Azione II cui è preposto il Commissario straordinario e finanziate con risorse pubbliche, nonché le successive modalità di assolvimento degli oneri di gestione dell'impianto di trattamento delle acque di falda che verrà realizzato;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”*, e in particolare l'articolo 27, che contiene disposizioni specifiche per il *“Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa”*;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico dei 31 gennaio 2013, di *“Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”*, che detta i criteri per la individuazione delle situazioni di crisi



industriali e per la definizione di progetti di riconversione industriale, e a tal fine definisce, in particolare, le modalità di adozione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata delle Amministrazioni centrali, della Regione, degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate;

- il *“Piano d’azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile”*, oggetto della Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 12 giugno 2013;
- la legge regionale Friuli Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7, *“Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”*;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, e in particolare l’articolo 252-bis, come sostituito dall’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante disposizioni in materia di *“Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale”*;
- l’articolo 4, commi 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che disciplina la nomina del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a Commissario Straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, al fine di assicurare l’attuazione dell’Accordo di programma quadro e la realizzazione degli interventi di cui al comma 7-ter, dell’articolo 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito dalla legge n. 71 del 2013, senza pregiudizio delle attribuzioni e delle competenze dell’Autorità Portuale di Trieste, come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sulle aree demaniali non comprese in detto Accordo di programma quadro;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2015 e successive proroghe, delle quali la più recente disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2019, con il quale è stata disposta la nomina del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario straordinario secondo quanto previsto dal citato articolo 4 decreto-legge n. 145/2013;



- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 settembre 2001, n. 468, con il quale è stato istituito, tra gli altri, il Sito di bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Trieste, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 febbraio 2003, che ha definito il perimetro di detto sito, e il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 febbraio 2018, n. 25, di ridefinizione della perimetrazione del sito;
- la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il “*Riordino della legislazione in materia portuale*” e successive modifiche e integrazioni, nonché la disciplina delle concessioni demaniali come prevista dal codice della navigazione e dal relativo regolamento;
- l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 96/AMB rilasciata in data 27 gennaio 2016 alla società Siderurgica Triestina dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- il Decreto Interministeriale n. 124 del 28 marzo 2018 in merito alla “Variante al Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell’area della Ferriera di Servola (art. 252-*bis* D.Lgs. n. 152/2006)”, trasmessa dalla Siderurgica Triestina s.r.l. con nota del 14 marzo 2017;
- il Decreto n. 2101/PMTM del 14 luglio 2015 e successive autorizzazioni in variante (Decreto n. 3184 del 2 agosto 2016) quale autorizzazione paesistica ai sensi art. 142, D.lgs. n. 42/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 recante “*Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all’articolo 31, della legge regionale 16/2007*”, e salvo quanto infra specificato;
- il Decreto AIA n. 1005 del 28 dicembre 2010 e aggiornamento n. 230 del 6 agosto 2013 che autorizza Acciaieria Arvedi s.p.a. alla gestione di una centrale elettrica (CET) per gas siderurgici e metano;
- la Domanda di rinnovo dell’AIA n. 1005 del 28 dicembre 2010 di Acciaieria Arvedi s.p.a. per centrale elettrica CET presentata in data 31 gennaio 2019;



- la Domanda di modifica AIA per CET presentata da Acciaieria Arvedi s.p.a. in data 24 luglio 2019;
- la Domanda di Acciaieria Arvedi s.p.a. del 27 settembre 2019 al Ministero dello Sviluppo economico per la modifica dell’Autorizzazione Unica 88/2000 per la produzione di energia elettrica della Centrale CET di Servola che prevede la modifica del ciclo combinato mediante sostituzione della turbina esistente con una a migliori prestazioni;
- la nota protocollo Dir/ST del 29 agosto 2019 con la quale Siderurgica Triestina s.r.l. si rende disponibile alla predisposizione di un nuovo Accordo di programma relativamente al rilancio dell’area industriale e portuale di Servola che prevede la fermata degli impianti produttivi dell’”Area a Caldo”;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 con il quale è stata istituita l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e, in particolare, l’articolo 9 che elenca le funzioni dell’ANPAL e il comma 1, lett. o) che richiama espressamente *“l’assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”*;
- la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 894 del 19 giugno 2020 che approva lo schema del presente Accordo di programma;
- la deliberazione della Giunta del Comune di Trieste n. 214 del 18 giugno 2020 che approva lo schema del presente Accordo di programma;

tutto ciò premesso

- il Ministero dello Sviluppo economico;
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal);
- Agenzia del Demanio;



- l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

d’intesa con

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- il Comune di Trieste

e

- “Siderurgica Triestina s.r.l.”, con sede legale in Trieste, via Servola, 1, cod. fisc. e P.IVA 01235480322, in persona dell’amministratore delegato dott. La Bruna Paolo nato a La Spezia il 06.11.1967, CF: LBRPLA67S06E463D, residente a PIEVE FISSIRAGA, Viale Pavia, 16, cap 26854 Lodi;
- “Acciaieria Arvedi s.p.a.”, con sede legale in Milano, via Donizetti n. 4, cod. fisc. 00910070192 e P.IVA 11852670154, in persona del rappresentante legale pro tempore, dott. Mario Caldonazzo;
- “I.CO.P. s.p.a.”, con sede legale in Basiliano (Ud), via Silvio Pellico n. 2, cod. fisc. e P.IVA 00298880303, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante ing. Vittorio Petrucco;

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Articolo 2 - Finalità

1. Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell’articolo 252-*bis*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, quale atto novativo dell’accordo stipulato in data 21 novembre 2014 per disciplinare la messa in sicurezza operativa o permanente, rilancio e riconversione industriale dell’area della Ferriera di Servola in conseguenza della chiusura dell’area a caldo, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo industriale e portuale di tale area, in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale e di preservare le matrici ambientali, con



particolare riferimento alle matrici: suolo, sottosuolo, acque sotterranee, aria e area marina antistante lo stabilimento produttivo.

Articolo 3 - Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina la presentazione e l'attuazione di un nuovo progetto di messa in sicurezza operativa o permanente, rilancio e riconversione industriale e logistico-portuale dell'area dello stabilimento produttivo della Ferriera di Servola, quale evoluzione dell'Accordo di programma del 21 novembre 2014 ed in considerazione della necessità di aggiornare i Piani industriali (**all. 4**). Gli interventi previsti, anche mediante l'attuazione di quanto previsto dal successivo art. 3-*bis*, a carico delle parti private sono finalizzati al mantenimento, riqualificazione e riconversione delle attività produttive nel rispetto del livello occupazionale, della redditività degli impianti produttivi, della tutela ambientale, dell'efficienza e risparmio energetico, dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile.
2. Gli interventi di parte privata di messa in sicurezza operativa o permanente e di reindustrializzazione e sviluppo economico sono rideterminati a seguito dei piani industriali e di investimento che prevedono la chiusura della porzione di stabilimento produttivo dell'area a caldo" con l'obiettivo di riqualificarne le relative aree per attività logistico-portuali, la riqualificazione e implementazione dell'area a freddo" e la contestuale riconversione della centrale termoelettrica (CET). Quanto sopra implicherà anche interventi di demolizione di impianti, infrastrutture, edifici e manufatti collocati in ambito demaniale al fine della riconversione del compendio per funzioni logistico-portuali. Il tutto da attuarsi secondo criteri e principi di economia circolare, e sulla base di progetti ove del caso articolati anche in fasi progettuali, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti privati, all'uopo individuati, fermo lo svolgimento di procedure trasparenti e pubbliche, come in appresso meglio disciplinate, ai fini del rispetto delle pertinenti norme in tema di gestione del demanio e svolgimento delle rilevanti attività di impresa.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nelle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Trieste individuato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, censite nel



Comune di Trieste foglio n. 25 particelle n. 3000/1, 3000/2, 3000/3, 3003/1, 3003/3, 3003/5, 3003/6, 4857, foglio n. 6 particelle 1598/1, 1601/1, 1602, 1603, 1609, 1610/1, 1612, 1614, 1615/3, 1615/9, 1615/13, 1625, 1631/5, 1631/7, 1632/2, 1632/3, 1632/6, 1647/15, 3016, 3017, 3018, 3019; foglio n. 3 particella 1647/31 (limitatamente a una striscia a confine con la particella 3018), foglio n. 9 particelle n. 1648/1, 1648/17, 1648/18, 1648/19, 1709/1, 1709/2, 1709/3, 1718/1, 1718/2, come da planimetrie catastali qui accluse *sub all. 4-bis*).

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono completati e integrati dagli interventi di messa in sicurezza finanziati con risorse pubbliche che sono attribuiti alla competenza del Commissario straordinario e individuati nel progetto definitivo “*Messa in sicurezza della falda dell’area della Ferriera di Servola (Trieste) attraverso interventi di marginamento fisico dell’area demaniale in concessione e di trattamento delle acque di falda contaminate*” da intendersi allegato e parte integrante del presente Accordo di programma (**all. 5**), nella versione integrata trasmessa con nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle Acque prot. n. 21100 del 16 ottobre 2019.
5. Al fine di realizzare gli interventi di cui al presente articolo, Siderurgica Triestina s.r.l. ed Acciaieria Arvedi s.p.a., ciascuna nei limiti dei rispettivi titoli, si impegnano a permutare, nell’ambito degli accordi istituzionali della presente intesa, l’area di proprietà, dove attualmente insiste l’impianto a caldo, con l’area attualmente goduta in concessione, dove attualmente insiste l’impianto a freddo, così come individuate in allegato (**all. 4 bis**), ai valori che saranno congruiti dall’Agenzia del demanio, e con un assetto finale del compendio a seguito delle operazioni di cui al presente Accordo meglio descritto all’art. 3-*bis*, comma 5 (**all. 6**). La permuta dovrà avvenire in ogni caso senza esborsi in denaro a carico dello Stato. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Accordo, e quindi anche in anticipo rispetto all’avveramento delle condizioni sospensive rispettivamente indicate all’art. 7, comma 3, e 13, dandosi reciprocamente atto tutte le Parti che quanto infra individua mere attività istruttorie e preparatorie, Siderurgica Triestina s.r.l. e Acciaieria Arvedi s.p.a. formalmente richiedono l’avvio del



relativo procedimento di sdemanializzazione ai sensi dell'art. 35 cod.nav. dell'area demaniale marittima in concessione, salvo il successivo inoltro dell'istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("MIT"), e per esso alla Capitaneria di Porto di Trieste, onde dare impulso alla sdemanializzazione stessa. Al riguardo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del demanio con la sottoscrizione del presente Accordo si impegnano a porre in essere le attività di rispettiva competenza, nell'ambito del procedimento di sdemanializzazione delle aree suddette che sarà avviato dalla competente Autorità marittima. Per quanto occorra, con la sottoscrizione del presente Accordo il MIT concorda sulle predette sdemanializzazione e permuta, e l'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Orientale ("AdSP") gestirà quindi il demanio riviniente dalla predetta permuta ai sensi delle rilevanti disposizioni della Legge n. 84/1994 e conformemente a quanto previsto nel presente Accordo.

Art. 3-bis – Adesione di ICOP s.p.a. e rilevanza di tale adesione ai fini dell'attuazione dell'Accordo e della partecipazione ad esso anche del MIT, dell'Agenzia del Demanio e dell'AdSP

1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'art. 3, Siderurgica Triestina s.r.l. ed Acciaieria Arvedi s.p.a., in forza di quanto già indicato nel presente Accordo di programma, nonché di intese già raggiunte in coerenza col medesimo, e la cui formalizzazione definitiva è prossima, individuano ICOP s.p.a. quale soggetto interessato ad eseguire le opere di messa in sicurezza-permanente ("MISP") sulle aree oggetto di sdemanializzazione che verranno occupate da NewCo come *infra* definita. Si dà atto, infatti, al riguardo, che, in tali aree, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, verrà a cessare definitivamente l'attività produttiva che, in passato, ha generato la contaminazione ambientale oggetto di MISP. Le attività di MISP saranno svolte in conformità al progetto sinteticamente indicato in **all. 6-bis**), e che sarà meglio dettagliato nei termini di cui al successivo art. 4, comma 1, lett. b), nonché al subentro nella concessione demaniale già rilasciata a Siderurgica Triestina s.r.l., fermo il rispetto della disciplina applicabile al rilascio delle concessioni demaniali, come in appresso meglio individuata.



2. ICOP s.p.a. (la “**Cessionaria**”), pertanto, aderisce al presente Accordo di programma al fine di definire i propri obblighi ed i propri diritti, alle condizioni e secondo i termini previsti nel presente Accordo. Si dà atto, tuttavia, che ICOP s.p.a. sottoscrive il presente Accordo di programma anche nell’interesse di Piattaforma Logistica Trieste s.r.l., viale Miramare n. 5, Trieste, CF e P.IVA 01267080321, la quale potrà quindi subentrare nei diritti e obblighi scaturenti dal presente Accordo di programma, quale cessionaria a sua volta di ICOP s.p.a. nelle posizioni giuridiche attive e passive scaturenti dal medesimo, anche ai sensi dell’art. 1406 ss. cod.civ.. Le altre parti del presente Accordo di programma dichiarano di accettare fin d’ora la predetta cessione. Per chiarezza, quanto sopra lascia impregiudicati i rapporti interni tra ICOP s.p.a. e Piattaforma Logistica Trieste s.r.l. quanto al soggetto che eseguirà le opere di MISP previste dal presente Accordo di programma, che verranno disciplinati tra tali ultimi due soggetti, fermi gli obblighi di realizzazione delle medesime nei confronti delle altre parti del presente Accordo di programma secondo i termini in esso previsti.
3. In particolare, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui sopra, mediante operazione di scissione c.d. orizzontale proporzionale operata dalla società interamente controllante Siderurgica Triestina s.r.l. (Finarvedi s.p.a.), verrà costituito in sede di stipula dell’atto di scissione un nuovo veicolo societario (la “**NewCo**”), al quale, nel rispetto delle procedure di legge, verrà trasferito un ramo di azienda nel quale confluiranno parte del complesso di beni e rapporti organizzati per la gestione della concessione demaniale e per lo svolgimento di operazioni portuali diverse da quelle oggetto di autorizzazione *ex art. 18, comma 7, Legge n. 84/1994*, di cui al successivo art. 3-ter, fermo comunque che la NewCo dovrà (a) avere una consistenza aziendale idonea a consentirle di ottenere l’autorizzazione a svolgere le suddette operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 84/1994 e (b) rispettare le rilevanti norme disciplinanti l’attività svolta, anche in funzione delle categorie merceologiche movimentate. L’assetto aziendale di NewCo – i cui elementi sono descritti in allegati 4) e 9) (con relativi sub-allegati) – dovrà essere coerente con gli accordi sindacali stipulati tra Siderurgica Triestina s.r.l. e Acciaieria Arvedi s.p.a. in data 20-23 gennaio 2020 (**all. 7**)), nonché con quanto previsto dal



presente Accordo, e dovrà essere comunque concordato con ICOP s.p.a. ai fini di potersi integrare con l'attività svolta dalle stesse e col piano di investimenti alla base (a) sia del presente Accordo che del subentro nella concessione demaniale originariamente rilasciata a Siderurgica Triestina s.r.l., in conformità della disciplina normativa ed amministrativa applicabile, e (b) del contenuto dei rapporti già esistenti tra ICOP s.p.a. e l'AdSP.

4. In relazione a quanto indicato nel precedente comma, ci si dà atto in particolare che l'adesione di ICOP s.p.a. al presente Accordo ha una precisa rilevanza anche sotto il profilo della possibilità che ICOP s.p.a., una volta rilevate le partecipazioni di NewCo, provveda ad effettuare operazioni straordinarie volte (anche in tempi diversi) a dar luogo alle forme meglio viste di incorporazione tra NewCo e ICOP s.p.a. (ovvero, all'esito della cessione di cui all'art. 3-bis, comma 3, Piattaforma Logistica Trieste s.r.l.), e in definitiva a consentire lo sviluppo di sinergie sull'intero compendio demaniale su cui andrà a svilupparsi il terminal in concessione. Un tale obiettivo è quindi rilevante anche per l'AdSP, in quanto idoneo a consentire un più proficuo sfruttamento del demanio: in particolare, l'attuazione del presente Accordo consentirà, in prospettiva, di poter realizzare non solo importanti opere di natura ambientale e di riconversione industriale, ma anche una differente e più proficua configurazione di un compendio strategico del porto di Trieste, nell'ambito del quale potranno essere meglio localizzate infrastrutture e impianti al servizio dello scalo, in particolare le necessarie interconnessioni tra il porto e la viabilità ferroviaria e stradale; e così, più precisamente, (a) lo scalo ferroviario, che grazie alla permuta e successiva demanializzazione delle aree attualmente in proprietà di Siderurgica Triestina s.r.l., di cui AdSP promuoverà la realizzazione a cura di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., e cioè in una posizione diversa e alquanto più efficiente rispetto alla posizione come stabilita dagli attuali documenti pianificatori, nonché (b) lo svincolo (soprappasso) che collega l'ambito portuale con la viabilità stradale, di cui AdSP promuoverà la realizzazione a cura di ANAS s.p.a. All'esito degli interventi di MISP e di riqualificazione complessiva del compendio il medesimo sarà quindi riconfigurato come da planimetria qui acclusa (**all. 8**). L'obiettivo rileva anche per la



Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, interessata a che Piattaforma Logistica Trieste s.r.l. (con la quale sono in atto altri rapporti e procedimenti amministrativi) consenta l'utilizzo della cassa di colmata previsto sulla base di tali rapporti e procedimenti per l'eventuale stoccaggio dei fanghi derivanti dalle attività di dragaggio delle aree marittime e lagunari di Grado e Marano fermo restando quanto previsto dalla concessione demaniale, ovvero del sistema dei canali lagunari e della litoranea veneta, svolte per conto della Regione. Dato atto di quanto sopra, e per quanto possa occorrere, ICOP conferma che— fermo il nulla osta al riguardo dell'AdSP – Piattaforma Logistica Trieste s.r.l. presterà il proprio assenso a tale utilizzo, a condizioni da concordare, fermo che per la gestione della cassa di colmata potrà essere individuato – previo coinvolgimento e assenso dell'AdSP – anche un soggetto diverso da Piattaforma Logistica Trieste s.r.l., costituito da uno o più degli attuali soci di tale società. Le eventuali operazioni di refluento dei fanghi di dragaggio dovranno essere autorizzate dagli Enti competenti nel rispetto della normativa vigente.

5. Sotto questo profilo, le parti si danno reciprocamente atto della seguente situazione attuale e prospettica: allo stato, Siderurgica Triestina s.r.l. è concessionaria di aree demaniali in forza di titolo trentennale in scadenza il 29 febbraio 2046; inoltre, la stessa e Acciaieria Arvedi s.p.a. sono proprietarie di altre aree. La permuta avrà luogo tra le aree di proprietà di queste ultime e aree attualmente demaniali, previa sdemanializzazione ai sensi dell'art. 3, comma 5. Parte delle aree acquisite al demanio stesso post-permuta verranno concesse a Siderurgica Triestina s.r.l., e il relativo titolo demaniale, insieme sia col complesso aziendale ai sensi del precedente comma 3, sia col titolo trentennale già concesso a Siderurgica Triestina s.r.l., verrà assegnato a NewCo nell'ambito della predetta operazione di scissione. Per quel che riguarda il titolo concessorio rilasciato a Siderurgica Triestina s.r.l. quale risultato della permuta, esso avrà scadenza uguale a quella del titolo trentennale già attualmente goduto da Siderurgica Triestina s.r.l. NewCo, quindi, subingredirà *ex art. 46 cod.nav.* nell'intero compendio demaniale facente capo a Siderurgica Triestina s.r.l. allo stato e post-permuta, fermo restando che una parte delle aree permutate resteranno invece demaniali



(ma saranno comunque oggetto delle opere di MISP descritte al comma 1). Restano impregiudicate possibili modifiche della durata di tale concessione, anche in funzione della circostanza secondo cui il godimento della stessa da parte di NewCo sarà in fase iniziale pregiudicato dallo svolgimento delle opere di MISP cui le parti private si sono obbligate ai sensi del presente Accordo di programma.

6. Nell'ottica di cui sopra, dato atto della circostanza secondo cui, da un lato, le attività di MISP implicano notevoli interventi di demolizione delle strutture esistenti; dall'altro lato, la realizzazione dei collegamenti ferroviari e stradali comportano l'impiego di volumi significativi di materiale, le parti del presente Accordo convengono sulla necessità di promuovere sia un efficiente uso delle risorse in coerenza coi principi dell'economia circolare, sia un contenimento degli impatti e dei costi anche ambientali derivanti da eventuali attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti rivenienti dalle predette attività di demolizione, valorizzando quindi, secondo la gerarchia dei rifiuti, le attività di recupero. In tal senso, si conviene che (a) tali rifiuti, previa necessarie lavorazioni con impianti, anche mobili, debitamente autorizzati, di trattamento rifiuti, possano acquisire la qualifica di cd. End of Waste secondo quanto previsto dall'art. 184-ter del D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. e possano essere impiegati per la realizzazione di rilevati, tra cui quelli necessari alla realizzazione dello scalo ferroviario e della viabilità stradale; (b) la rimozione dei rifiuti e il cd. *capping* dell'intera area verranno effettuati in conformità con quanto prescritto dal Decreto interministeriale n 233 del 2 novembre 2015 di approvazione del progetto Integrato presentato da Siderurgica Triestina s.r.l., ai sensi dell'art. 252-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, e dal Decreto Interministeriale n. 124 del 28 marzo 2018 di approvazione della variante al Progetto integrato.
7. ICOP s.p.a. acquisterà dal soggetto detentore della partecipazione in NewCo, l'intera partecipazione, mediante separata contrattazione privata, ma a condizioni comunque in linea con la tipologia di operazioni di compravendita di partecipazioni societarie. NewCo, in quanto soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per poter ottenere un'autorizzazione a svolgere operazioni portuali ex art. 16 della Legge n. 84/1994, otterrà quindi anche sotto il profilo demaniale il subingresso nella concessione



demaniale ai sensi dell'art. 46 cod.nav. Con la sottoscrizione del presente Accordo di programma, l'AdSP, verificata la consistenza aziendale di NewCo *ut supra*, e la conformità con la normativa applicabile delle attività che NewCo intende svolgere sotto il profilo merceologico, si impegna a consentire il subingresso di NewCo nella attuale concessione, per la durata originariamente prevista per la stessa.

8. Al fine di favorire le operazioni di cui all'art. 3 nonché di quanto previsto nel presente articolo e quanto previsto dai successivi articoli 4 e 5, con la firma del presente Accordo di programma l'AdSP si impegna, sentito il MIT, a riconoscere in detrazione dal canone demaniale, l'ammontare degli investimenti effettuati per l'attuazione della MISP, fino alla misura del 100% degli stessi. Resta salva la facoltà, per l'AdSP, di accedere alle forme di contribuzione pubblica eleggibili per la realizzazione di eventuali opere di messa in sicurezza o bonifica a proprio carico, con riferimento alle aree oggetto di permuta in proprio favore, nel qual caso l'esecuzione delle opere finanziate con risorse pubbliche verrà effettuata conformemente alla normativa applicabile per le opere pubbliche vigente *ratione temporis*.
9. Resta altresì salva la facoltà per la Cessionaria di formulare (ovvero chiedere a Siderurgica Triestina s.r.l./NewCo di formulare) istanza di concessione su aree demaniali (attualmente libere) adiacenti a quelle oggetto della concessione, con l'impegno a svolgere attività di MISP relativamente alle aree con presenza di rifiuti. In tal caso, anche gli oneri relativi a tale attività potranno essere utilizzati al fine della rideterminazione del canone secondo quanto previsto al precedente comma.
10. Salva l'applicazione di norme nazionali in materia di corresponsione dei canoni demaniali idonee a modificare il regime vigente, i canoni maturati e/o già fatturati dall'AdSP a Siderurgica Triestina s.r.l. per la concessione demaniale in capo ad essa verranno comunque corrisposti, *pro rata temporis*, dalla medesima e successivamente dal soggetto subentrante nelle aree in concessione interessate dal subingresso *ex art. 46 cod.nav.*, dalla data in cui tale subingresso abbia effettivamente luogo. Il tutto in modo da assicurare comunque la continuità di pagamento dei canoni dovuti ad AdSP già fatturati.



11. Con la sottoscrizione del presente Accordo di programma, gli obblighi di cui al successivo art. 5, nei limiti degli interventi di MISP posti a carico di ICOP s.p.a. come specificamente indicati e dettagliati nel cronoprogramma di cui al mentovato art. 5, devono intendersi accollati, con effetto privativo derivante dalla sottoscrizione del presente atto, da ICOP s.p.a., fermo il disposto dell'art. 5, commi 4 e 5.

Art. 3-ter – Autorizzazione a far svolgere una parte delle operazioni portuali a favore di Siderurgica Triestina s.r.l./Acciaieria Arvedi s.p.a. ex art. 18, comma 7, legge 28 gennaio 1994, n. 84.

1. La scissione per mezzo della quale viene costituita NewCo verrà effettuata assegnando a NewCo i beni e rapporti necessari a consentire lo svolgimento delle operazioni portuali come individuate nel presente Accordo di programma o nei suoi allegati, salve le attività logistiche che rimarranno in capo a Siderurgica Triestina s.r.l., anch'esse oggetto di autorizzazione *ex art.* 16 della Legge n. 84/1994, nonché salvo il disposto del comma 3. A tale riguardo, specularmente a quanto disposto dall'art. 3-bis, commi 3 e 6, verrà individuato un ramo di azienda suscettibile anch'esso di ottenere un'autorizzazione *ex art.* 16 della Legge n. 84/1994. A tal fine le imprese dovranno produrre un programma operativo e la descrizione dell'assetto organizzativo che intendono adottare ai sensi dell'art. 3, lettere f) e g) del DM 31 marzo 1995, n. 585 e del regolamento AdSP MAO 1533/2018 (**all. 9**). Dette autorizzazioni sono indispensabili ai fini dell'ottenimento della concessione *ex art.* 18 e dello svolgimento delle attività oggetto di sub-concessione ai sensi dell'art. 18, comma 7, della Legge n. 84/1994.
2. Sotto il profilo demaniale, lo svolgimento delle operazioni portuali di cui al comma 1 verrà autorizzato ai sensi dell'art. 18, comma 7, della Legge n. 84/94 con istanza congiuntamente presentata da NewCo e Siderurgica Triestina s.r.l./Acciaieria Arvedi s.p.a. all'AdSP, il cui contenuto dovrà comunque essere preventivamente concordato con la Cessionaria, dato atto altresì che l'attività autorizzata farà comunque parte del programma di attività cui NewCo, quale concessionaria (e per essa la Cessionaria) si impegna a sviluppare in pendenza di concessione. Nell'istanza verranno altresì



individuare le porzioni di aree demaniali e banchina oggetto di occupazione da parte di Siderurgica Triestina s.r.l. nell'ambito della predetta autorizzazione, restando ad ogni fine inteso che tutti gli obblighi stabiliti nella concessione a carico di NewCo (inclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio, nonché di pagamento del canone di concessione) graveranno *in parte qua* su Siderurgica Triestina s.r.l./Acciaieria Arvedi s.p.a. Per quanto occorra, e per chiarezza, ci si dà atto che quanto sopra costituisce anche pattuizione a favore del terzo ICOP s.p.a., la quale, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara di voler profittare di tale pattuizione ai sensi dell'art. 1411 cod.civ., anche nell'interesse di Piattaforma Logistica s.r.l..

3. La durata dell'autorizzazione *ex art.* 18, comma 7, Legge n. 84/94 di cui al presente articolo dovrà in ogni caso essere commisurata a quella della concessione da rilasciarsi a favore di NewCo. Resta ferma la facoltà di AdSP, ai sensi della normativa vigente in materia, di effettuare verifiche annuali circa l'ottemperanza, da parte dell'impresa autorizzata, degli adempimenti e degli impegni assunti nel programma operativo a base del rilascio dell'autorizzazione *ex art.* 16 Legge n. 84/94. Qualora, per qualsiasi motivo, l'autorizzazione venisse meno anche per decisione di Siderurgica Triestina s.r.l./Acciaieria Arvedi s.p.a. di non svolgere più direttamente le attività autorizzate, le stesse saranno svolte da NewCo o avente causa quale concessionaria autorizzata, tale previsione essendo stipulata nell'interesse sia di Siderurgica Triestina s.r.l./Acciaieria Arvedi s.p.a. sia di NewCo: la prima al fine di assicurare comunque l'esecuzione di attività logistiche; la seconda allo scopo di sostenere il piano di impresa alla base della concessione demaniale. Qualora l'esternalizzazione di cui sopra dovesse avvenire, si conviene, da un lato, che essa avrà luogo in coerenza con gli accordi sindacali del 20-23 gennaio 2020; dall'altro lato, che le condizioni di fornitura dei servizi terminalistici da NewCo o avente causa saranno negoziate direttamente *inter partes* a condizioni comunque basate sul criterio *cost-plus*. Al riguardo, ci si dà atto altresì che medesimi criteri contrattuali verranno concordati tra Siderurgica Triestina s.r.l./Acciaieria Arvedi s.p.a., quale cliente, e NewCo, quale prestatore di operazioni portuali, nell'ambito di rapporti che tali soggetti instaureranno al fine di assicurare a NewCo, quale



concessionario demaniale e titolare di autorizzazione *ex art.* 16 della Legge n. 84/1994, lo svolgimento di una parte delle operazioni portuali a favore di Siderurgica Triestina s.r.l./Acciaieria Arvedi s.p.a..

Art. 4 – Obblighi delle parti private relativi alla Messa in Sicurezza Operativa/Permanente

1. Fermo il disposto di cui al successivo art. 5, comma 4 e comma 5, gli obblighi di MISO/MISP di cui al presente Accordo, così come individuati anche nella tabella di cui al successivo art. 5 e che saranno realizzati secondo un cronoprogramma dettagliato predisposto all'atto della presentazione dei relativi progetti nei tempi di cui al successivo Art. 5.1, saranno a carico esclusivamente della Cessionaria in solido con NewCo per quel che riguarda le aree oggetto di sdemanializzazione in quanto successivamente concesse a NewCo, nonché le altre aree di cui NewCo dovesse diventare concessionaria ai sensi del precedente art. 3-*bis*, comma 9; per l'effetto saranno a carico di Siderurgica Triestina s.r.l. o di Acciaieria Arvedi s.p.a.: (a) la demolizione della cokeria dell'altoforno e dell'impianto di agglomerato e lo smantellamento delle parti di impianto, ovvero i rottami ferrosi e non ferrosi (rame, alluminio, acciaio inossidabile e altri metalli) prodotti a seguito delle operazioni di smantellamento dell'area a caldo in fase di dismissione, parti di impianto e rottami che resteranno nella proprietà di Siderurgica Triestina s.r.l. e/o Acciaieria Arvedi s.p.a.; (b) limitatamente alle aree che, a seguito della sdemanializzazione e permuta, resteranno di proprietà di Siderurgica Triestina s.r.l., i monitoraggi delle acque e dei gas conformemente al protocollo in fase di trasmissione da parte di ISS-ARPA, oltre al monitoraggio delle pavimentazioni e all'eventuale ripristino delle stesse, precisandosi all'uopo che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, dovrà essere presentata la variante del progetto di bonifica approvato relativa all'area di svuotamento del carro siluro che non era stata oggetto di pavimentazioni e che dovrà essere presentata la proposta di MISP dell'area ai sensi del citato art 242, comma 9, del D.lgs. n. 152/2006; (c) il rimborso dei costi di gestione a NewCo dell'impianto di trattamento delle acque di falda di cui al comma 5. Gli obblighi di messa in sicurezza verranno



infatti assunti, per le aree attualmente in proprietà e in concessione a Siderurgica Triestina s.r.l., salve ovviamente le parti in cui insiste l'area a freddo, nonché quelle occupate da Siderurgica Triestina s.r.l. in forza dell'autorizzazione ex art. 18, comma 7, della Legge n. 84/1994, da NewCo e, per essa, dalla Cessionaria, secondo quanto previsto nel presente Accordo.

2. Fermo quanto già indicato all'art. 3-bis, comma 6, gli interventi, opere e attività di prevenzione e messa in sicurezza che NewCo e, per essa, la Cessionaria, si obbligano a rispettare, sono così individuati:
 - Monitoraggio e mantenimento delle opere di MISO delle pavimentazioni realizzate nel periodo 2015-2019 di cui alla porzione di sito utilizzata dalla stessa per l'attività di reindustrializzazione consistenti nel completamento della pavimentazione delle aree e manutenzioni delle pavimentazioni realizzate nel periodo 2015-2019 mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con adozione di specifico Piano di verifica e monitoraggio degli eventuali ammaloramenti, ovvero, una volta autorizzato il progetto di MISP ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, monitoraggio e mantenimento delle opere realizzate nell'ambito della predetta MISP, secondo modalità da concordare con i competenti Enti di controllo entro 90 giorni dall'ultimo dei seguenti eventi: (a) subingresso nella concessione da parte di NewCo e (b) acquisto della partecipazione in NewCo da parte della Cessionaria.
 - Mantenimento in esercizio degli interventi di messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee fino alla completa funzionalità degli ulteriori interventi di messa in sicurezza dell'area, comprendenti la realizzazione di un impianto di trattamento acque, da finanziare con risorse pubbliche di cui all'Asse I, Azione II dell'*Accordo di programma Trieste*; compartecipazione agli oneri di gestione dell'impianto di trattamento acque reso disponibile dalla parte pubblica.
 - L'esecuzione dei monitoraggi delle acque e dei gas conformemente al protocollo in fase di trasmissione da parte di ISS-ARPA FVG, dandosi atto tutte le parti



che tale protocollo non sarà difforme dagli standard normalmente previsti per questa tipologia di operazioni.

3. Nell'ambito del Piano industriale, la Parte Privata su cui gravano gli oneri di MISO/MISP di cui al comma 2, adotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 245, comma 2, D.lgs. n. 152/2006, le misure di prevenzione che si rendono necessarie per prevenire, ridurre ed eliminare i rischi per la salute.
4. Le parti private assumono inoltre l'obbligo di rispettare l'Accordo, allegato sub 10 e costituente parte integrante del presente Accordo di programma, relativo alla disciplina delle interferenze tra le attività di realizzazione delle opere cui è preposto il Commissario straordinario e le attività industriali e/o di risanamento ambientale previste dal presente Accordo di programma.
5. In attuazione di quanto già previsto con l'Accordo di programma del 21 novembre 2014, nonché dall'Accordo di programma del 30 gennaio 2014, le parti private si impegnano a sopportare gli oneri di gestione dell'impianto di trattamento delle acque di falda che verrà realizzato a cura del Commissario straordinario, nella quota parte riferita alle quantità di acque di falda emunte per la messa in sicurezza ed avviate a trattamento, riferite alle aree in proprietà ed in concessione, di ciascuna delle parti private, determinate in proporzione all'estensione della superficie delle aree delle quali ciascuna di esse è o diverrà titolare nell'ambito delle aree in questione, salva la riduzione di eventuali oneri di gestione del TAF a seguito di specifica introduzione di soluzioni tecniche alternative (quali, a titolo esemplificativo, la c.d. cinturazione delle aree con diaframma impermeabile) che ciascuno dei soggetti interessati potrà presentare in fase di istruttoria tecnica al fine di assicurare la medesima protezione ambientale. La gestione del predetto impianto verrà affidata a soggetto da individuarsi successivamente secondo le modalità previste dall'accordo allegato (**all. 10**). L'attività di monitoraggio dovrà essere estesa anche al periodo successivo alla entrata in funzione del sistema pubblico al fine di garantire l'idoneità delle misure di prevenzione attuate per i lavoratori.



6. Le parti concordano che durante l'esecuzione dell'intervento di parte pubblica sia mantenuto il coordinamento tecnico fra pubblico e privato al fine di valutare possibili opere ulteriori finalizzate alla riduzione dei costi di gestione dell'impianto.

Art. 5 –Interventi di messa in sicurezza relativi allo smantellamento dell'area a caldo.

1. Gli interventi di messa in sicurezza e dismissione delle aree e degli impianti dell'area a caldo sono riportati nella seguente tabella e sono dettagliati, quanto ai tempi di rispettiva esecuzione, nell'allegato cronoprogramma (**all. 11**)), dandosi atto le parti che, in sede di presentazione della variante al progetto di bonifica di cui all'art. 4, comma 1, lett. (b) sarà presentato un cronoprogramma di dettaglio relativo alle opere di MISO/MISP:



Elaborazione Piano di dismissione con destinazione industriale/portuale dell'area fino a piano campagna sottoscritto da tutte le parti private	Verifica dell'analisi di rischio presentata		
	Piano di smantellamento	Identificazione delle fasi progressive di spegnimento degli impianti comprese le modalità tecniche e le azioni volte a contenere le emissioni;	A cura di Acciaierie Arvedi
		Per ogni fase, identificazione di quali prescrizioni autorizzative e di monitoraggio del decreto AIA non sono più attuabili.	
		Pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti.	
		Dismissione AFO 2 e 3.	
		Dismissione cokeria.	
		Dismissioni agglomerato.	
		Dismissione macchina a colare.	
	Gestione residui	Dismissione gasometri e area gas siderurgici	A cura di ICOP
		Sistemazione aree parchi (rimozione residui e pavimentazione). Caratterizzazione, smaltimento o recupero residui produttivi derivanti dalla rimozione impianti.	
Definizione della destinazione industriale/portuale dell'area			
Attività di MISO/MISP	Realizzazione interventi di messa in sicurezza nelle aree parchi e aree impianti ove non presenti (salve aree a freddo che rimangono nella disponibilità del Gruppo Arvedi, anche per l'effetto dell'autorizzazione ex art. 18.7 della Legge. n. 84/1994, che saranno a cura di quest'ultimo).		A cura di ICOP
	Monitoraggio dei gas relativi all'area a caldo conformemente al protocollo in fase di trasmissione da parte di ISS-ARPA anche nell'area del PZ2Bis		
	Monitoraggio e ripristino delle pavimentazioni		A cura di Arvedi/ICOP
	Monitoraggio dei composti volatili e delle acque di falda al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia degli interventi adottati nelle rispettive superfici degli insediamenti produttivi, individuati sulla base dei rispettivi titoli di proprietà e di godimento come da Planimetria all. 6		
	Presentazione e realizzazione della variante del progetto di bonifica che sarà approvato relativa all'area di svuotamento del carro siluro		Acciaierie ARVEDI
	Mantenimento in esercizio degli interventi di messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee fino alla messa in funzione del barrieramento fisico e del TAF previsti nel Progetto commissariale, salve le possibili ottimizzazioni descritte nell'Accordo di programma		A cura di Arvedi/ICOP

Le parti private, per quanto di reciproca competenza, presentano (a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo di programma, il Piano di smantellamento con destinazione industriale/portuale dell'area e (b) entro 90 giorni sempre decorrenti *ut supra* il progetto delle Attività di MISO/MISP che verranno valutate in sede di conferenza di servizi convocata, entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi del comma 8 dell'art. 252-bis del D.lgs. n. 152 del 2006; (c) entro 90 giorni dalla data di ultimazione



delle demolizioni di fabbricati ed edifici per quanto riguarda le attività di gestione dei residui.

2. Ai fini del presente Accordo, gli interventi di MISP e di smantellamento dell'area a caldo saranno eseguiti nel rispetto del cronoprogramma sopra menzionato, fatta salva, anche a questo riguardo, la redazione di un cronoprogramma più dettagliato da consegnarsi insieme col progetto di MISP. Resta pertanto inteso che le parti private, in adempimento del presente Accordo di programma, provvederanno all'esecuzione degli interventi di smantellamento e di MISO/MISP limitatamente agli obblighi individuati, a carico di ciascuna di esse, nella tabella di cui al comma 1. Siderurgica Triestina s.r.l. e Acciaieria Arvedi s.p.a. restano comunque esclusivamente responsabili per le attività di smantellamento e rimozione dei rottami ferrosi e non ferrosi presenti nell'area a caldo propedeutici alle attività di MISP a cura di NewCo ai sensi del presente Accordo di programma, restando inteso che gli interventi delle parti private, in funzione dell'ottimizzazione dei rispettivi ambiti di attività potranno anche essere eseguiti in modo sequenziale, ferma l'unicità del progetto: ciò vale, ad esempio, per le predette attività di smantellamento e recupero dei materiali ferrosi e non ferrosi collocati in area a caldo previste in capo a Siderurgica Triestina s.r.l. e le successive attività di MISP sulle aree medesime previste in capo a NewCo/ICOP s.p.a. ai sensi dell'art. 3, comma 6, del presente Accordo di programma.
3. Fermo il disposto di cui al precedente comma 4, e al verificarsi dell'ultimo dei seguenti eventi: (a) subingresso nella concessione da parte di NewCo e (b) acquisto della partecipazione in NewCo da parte della Cessionaria, i costi relativi agli interventi riportati in tabella come a cura di ICOP s.p.a. saranno interamente a carico di NewCo e, per essa, della Cessionaria.
4. Per l'attuazione degli interventi di dismissione dell'area il soggetto obbligato (i.e. Siderurgica Triestina s.r.l.) o altro soggetto da questi incaricato, si impegna ad utilizzare circa 50 unità per almeno 1 anno.
5. Ultimata la messa in sicurezza delle aree dismesse, Siderurgica Triestina s.r.l. o altra società del gruppo Arvedi all'uopo identificata si rende disponibile a valutare la



partecipazione a progetti di sviluppo delle aree interessate in coerenza con le determinazioni e accordi che dovessero attuarsi.

6. Le attività di cui ai commi precedenti vengono effettuate nel rispetto di quanto disciplinato dall'accordo allegato *sub 10*) e in coordinamento con quanto previsto dal progetto pubblico di competenza del Commissario Straordinario.
7. In considerazione del fatto che con la chiusura della c.d. area a caldo e della conseguente riconversione dell'attività produttiva, anche ai sensi del successivo art. 6, non si rende più necessaria la presenza dei Parchi Minerale e Fossile, la parte privata allega al presente Accordo di programma la richiesta inviata al MATTM di archiviazione del procedimento inerente all'autorizzazione alla realizzazione dei Parchi Minerale e Fossile (**all. 12**)), prevista nei precedenti Accordi di Programma del 30 gennaio 2014 e 21 novembre 2014, richiesta definita dal MATTM con prot. 0044400 del 12 giugno 2020 (**all. 12.1**) per mezzo del quale il procedimento è stato concluso in quanto improcedibile.

Art. 6 - Interventi necessari al rilancio e riconversione dell'attività produttiva e regimi autorizzativi

1. Ai fini del rilancio dell'attività produttiva dello stabilimento, Siderurgica Triestina s.r.l. e Acciaieria Arvedi s.p.a. si impegnano, ciascuna nei limiti di quanto compreso nelle rispettive attività industriali, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1381 e 2359 cod.civ., anche per conto di Green Energy For Steel s.r.l., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, a perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) Innovazione dell'Organizzazione:
 - evoluzione della competenza del personale, con la finalità di mantenere l'impresa competitiva con le metodologie organizzative. Tale evoluzione è fondata sui metodi e sugli strumenti informativi di ultima generazione che costituiscono un forte acceleratore per l'ottenimento degli obiettivi prefissati;
 - b) Ricerca e sviluppo sperimentale:



- produzione industriale consapevole mediante specifici studi di analisi del ciclo di vita dei propri prodotti in ottica di economia circolare. A tale proposito l'azienda si impegna a riqualificare e implementare significativamente le fasi di produzione dell'acciaio nei propri forni elettrici da rottame pre- e post- consumo limitando l'utilizzo di risorse di materie prime non rinnovabili. Saranno a tale scopo attivati nuovi investimenti per adattare le linee produttive (Forno elettrico) nei pressi degli stabilimenti di Cremona al fine di una incisiva sperimentazione a fronte della attività di ricerca e sviluppo.
- c) Programma di Tutela Ambientale e Riqualificazione Produttiva.
- investimenti alternativi alla continuazione dell'attività "a caldo" dello stabilimento. Tali investimenti dovranno comportare benefici ambientali - tra l'altro di riduzione di Polveri (PM10), IPA, CO2 - benefici in termini di efficienza nei consumi energetici, riduzione delle emissioni, e in termini di riduzione nell'impiego delle materie prime in ottica di economia circolare;
 - investimenti finalizzati al monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dalla applicazione della decarbonizzazione e riconversione del sito industriale storico di Servola.
2. Gli investimenti alternativi di cui al comma 1, fatta salva la facoltà delle parti private di individuare in un'ottica di efficienza economica, ambientale e di programmazione industriale quali attività produttive e conseguenti investimenti realizzare nell'ambito del complessivo progetto di riconversione, riguardano le seguenti aree produttive:
- a. Implementazione dell'Area a Freddo (a cura di Siderurgica Triestina s.r.l./Acciaieria Arvedi s.p.a.) consistente in:
- Installazione di un nuovo impianto di zincatura a caldo. Il processo di zincatura a caldo consiste nella ricottura del nastro laminato a freddo in un forno a gas, il successivo passaggio del nastro in una vasca di zinco liquido ed il finale raffreddamento del nastro. La zincatura, previo trattamento al forno di riscaldamento in atmosfera riducente, avviene per



immersione nel bagno di zinco fuso. Il materiale viene poi finito tramite skinpass e spianatrice e poi passivato.

- Installazione di un nuovo impianto di verniciatura. Il processo di verniciatura si sviluppa sui nastri zincati mediante pretrattamento chimico del nastro, segue l'applicazione della vernice tramite macchine a rulli e infine l'essiccazione in forni.
 - Nuova sezione di ricottura in continuo per la produzione di particolari marche di acciaio.
- b. riconversione della Centrale elettrica CET da gas siderurgici a metano (a cura di Siderurgica Triestina s.r.l./Acciaieria Arvedi s.p.a. ovvero di altra società da esse controllata e/o partecipata) consistente in:
- Installazione di una turbina di ultima generazione ad elevato rendimento integrata con caldaia per ciclo combinato con partecipazione al Capacity Market (CM) per (80+40) MW. La produzione potrebbe essere riservata al mercato delle capacità con autoconsumo per attività dell'area a freddo. Intervento volto alla decarbonizzazione diretta alla produzione di energia e ad un risparmio energetico.
- c. Implementazione della attività logistica (a cura di NewCo/Cessionaria).
- L'attività logistica nella previsione dello sviluppo del porto di Trieste congiuntamente alle previsioni dell'AdSP prevede:
 - consolidamento della banchina con revisione dei canoni in concessione a fronte dell'investimento previsto.
 - Acquisizione nuova gru in sostituzione della Figeo.
 - Concentrazione dell'attività logistica in sbarco/movimentazione per terzi e per le aziende del gruppo e per la potenziata area a freddo.
3. I nuovi interventi individuati per il rilancio delle attività produttive necessitano di specifici procedimenti amministrativi in capo ai seguenti enti:



- a) Regione: modifica sostanziale dell'AIA e verifica di assoggettabilità alla VIA;
 - b) MATTM: Decreto interministeriale art. 252-bis D.lgs.152/06 e AIA statale per la CTE;
 - c) MISE: Decreto interministeriale art. 252-bis D.lgs.152/06.
4. I nuovi interventi saranno dettagliati per stralci mediante richieste autorizzative e/o piani operativi delle attività di reindustrializzazione e rilancio.
 5. Le parti pubbliche, ciascuna nei limiti delle proprie competenze istituzionali, si impegnano a fornire ogni utile supporto per il rilascio delle specifiche autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo di programma da parte delle parti private, fermo il rispetto, da parte di queste ultime, dei requisiti normativamente previsti anche in relazione alle specifiche merceologie da esse rispettivamente prodotte e/o movimentate.
 6. Le parti pubbliche del presente Accordo si impegnano a garantire, in favore delle parti private, che le Concessioni, Autorizzazioni, Licenze e/o Permessi siano, nella misura massima consentita dalle rispettive discipline legislative e regolamentari, temporalmente collegati agli allegati piani industriali delle parti private.
 7. Ai sensi di quanto previsto supra sub art. 6, comma 6 in particolare, le parti pubbliche, ciascuna nei limiti delle proprie facoltà normative ed istituzionali, si impegnano ad assicurare che gli atti, le licenze, le autorizzazioni necessarie alle parti private, ed a condizione che queste ultime presentino i requisiti normativamente prescritti, siano rilasciati, ed eventualmente rinnovati, nella durata massima prevista anche in considerazione dei piani industriali necessari per la realizzazione degli impegni assunti ai sensi degli artt. 5 e 6.
 8. Le parti pubbliche del presente Accordo, nei limiti delle rispettive competenze normative e provvedimenti, si impegnano ad assicurare a Siderurgica Triestina s.r.l., Acciaieria Arvedi s.p.a. nonché a NewCo e/o ICOP s.p.a. l'accesso alla pubblica via evitando in tal modo l'interclusione dei fondi di proprietà e/o in concessione alle medesime parti private, prestando sin d'ora l'assenso alla definizione degli atti di natura civile e/o amministrativa all'uopo necessari. In particolare, dato atto che l'attuazione



del presente Accordo è idonea a migliorare notevolmente anche i collegamenti relativi alla viabilità ferroviaria e stradale da e per il porto di Trieste, previa realizzazione di infrastrutture e impianti ferroviari e stradali in ambito portuale secondo quanto descritto sopra, l'AdSP conferma che, a valle dell'entrata in vigore del presente Accordo, essa darà impulso ai procedimenti concernenti lo spostamento dello scalo ferroviario rispetto alla posizione risultante dall'attuale pianificazione, e procederà sollecitamente ad avviare i rilevanti procedimenti volti all'assentimento delle concessioni a favore rispettivamente di RFI o ANAS ai fini di cui all'art. 10, comma 5, onde far realizzare i relativi lavori di viabilità stradale e ferroviaria con le tempistiche più opportune e quindi, indicativamente, non appena le attività di MISIP come sopra descritte svolte a cura di NewCo/Cessionaria consentiranno l'inizio dei lavori sullo scalo e sulla viabilità. Le parti pubbliche e private interessate confermano, in ogni caso, di agire in coordinamento e cooperazione al fine di realizzare e far realizzare speditamente le attività di rispettiva competenza.

9. Con il presente atto vengono confermati gli atti, pareri e concessioni rilasciati a Siderurgica Triestina s.r.l. ed Acciaieria Arvedi s.p.a. per il progetto di reindustrializzazione attivo dal 2014.
10. Le attività di cui ai commi precedenti vengono effettuate nel rispetto di quanto disciplinato dall'accordo allegato *sub* 10)) e in coordinamento con quanto previsto dal Progetto pubblico di competenza del Commissario Straordinario.
11. Al fine di assicurare gli impegni assunti con il presente Accordo, con particolare riferimento a quanto previsto dal presente art. 6, comma 1, Acciaieria Arvedi, quale detentore dell'intera partecipazione in Green Energy For Steel s.r.l., si impegna a non trasferire a terzi la partecipazione di controllo di tale società controllata.

Art. 7 – Azioni per il sostegno dell'attività di rilancio e riconversione della attività produttiva a carico della parte Pubblica. Condizione sospensiva

1. Per il sostegno degli interventi previsti dall'art. 6, meglio dettagliati nell'allegato 4) (Piano industriale) e di seguito individuati, il Ministero dello Sviluppo economico, sulla base delle risultanze istruttorie e coerentemente con le regole eurounitarie sugli aiuti di



Stato, attiverà le iniziative per condividere con le Regioni interessate la sussistenza delle condizioni per il completamento del procedimento amministrativo ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i. e per l'individuazione delle risorse finanziarie, fino ad un importo stimato complessivo pari ad euro 55 milioni, destinate al Contratto di Sviluppo per Tutela Ambientale protocollo CDS 000780 (comprensivo di progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione) presentato in data 27 marzo 2020, per il quale risulta attivata una specifica procedura *fast track* (Accordo di programma ai sensi dell'art. 4 comma 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 9 dicembre 2014). La misura del cofinanziamento regionale è definita con Accordo di programma da sottoscrivere ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i..

2. Il programma di investimenti di cui al comma 1 persegue in particolare gli obiettivi di cui all'art.6 comma 1 lettera b) e c) e promuove gli investimenti alternativi che riguardano le aree produttive di cui all'art.6 comma 2 lettera a) e lettera b) con esclusione della nuova sezione di ricottura in continuo per la produzione di particolari marche di acciaio. Tale programma prevede investimenti in due localizzazioni produttive (Trieste e Cremona) con finalità di miglioramento dell'impatto ambientale attraverso dichiarati recuperi di efficienza energetica, economia circolare e riduzione delle emissioni di diverse matrici ambientali. Gli investimenti di tutela ambientale ammontano complessivamente a circa 195,5 milioni di euro (di cui circa 142,5 milioni su Trieste e 53 milioni circa su Cremona), i contributi alla spesa richiesti complessivi ammontano a circa 44,3 milioni di euro (di cui circa 30 milioni su Trieste e 14,3 milioni su Cremona). Il Progetto di ricerca e sviluppo strettamente connesso alle finalità di tutela ambientale prevede spese complessive pari a circa 32,2 milioni di euro, interamente relative al sito di Cremona, e contributi alla spesa richiesti per circa 10,7 milioni di euro.



Progetti di investimento (€/000)					
Soggetti realizzatori	Ubicazione (Comune o sez. censuaria)	Investimenti previsti totali	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Contributo a fondo perduto previsto	Finanziamento agevolato previsto
Acciaieria Arvedi	Trieste	86.200	66.744	14.999	0
Acciaieria Arvedi	Cremona	53.007	41.043	14.365	0
GEFS	Trieste	56.330	33.321	14.994	0
Totale		195.537	141.108	44.358	0

Progetti di ricerca sviluppo e innovazione (€/000)					
Soggetti realizzatori	Ubicazione (Comune o sez. censuaria)	Investimenti previsti totali	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Contributo a fondo perduto previsto	Finanziamento agevolato previsto
Acciaieria Arvedi	Cremona	32.200	32.200	10.700	0
Totale		32.200	32.200	10.700	0

3. Salvi gli obblighi di parte pubblica di cui all'art. 10, gli impegni assunti da Siderurgica Triestina s.r.l. e Acciaieria Arvedi s.p.a. in relazione alla esecuzione degli interventi previsti dal precedente Articolo 6, meglio dettagliati nell'allegato 4) (Piano industriale) ed individuati nel precedente comma 2 sono, in favore delle parti private, sospensivamente condizionati a:
- (i) l'accoglimento della domanda di Contratto di Sviluppo per Tutela Ambientale protocollo CDS 000780 (all. 13), presentata da Acciaieria Arvedi s.p.a. quale capofila a Invitalia – Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., in data 27 marzo 2020;
 - (ii) all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari all'ammissione delle predette società a tale strumento agevolativo ed alla loro mancata impugnazione nei termini di legge da parte di qualsivoglia soggetto a ciò legittimato.



Art. 8 – Personale

1. Il personale di Acciaieria Arvedi s.p.a. e di Siderurgia Triestina s.r.l. per il sito di Trieste risulta composto al 23 settembre 2019 da 601 persone. Di queste persone, 365 sono impegnate nella attività “a caldo” (51 sono impegnate in attività di staff). La configurazione degli addetti alle attività risultanti al termine della realizzazione del Piano industriale di cui al precedente art. 7, prevede un organico di 417 persone distribuite nelle attività siderurgiche, di produzione di energia elettrica e di logistica, nonché 50 unità di personale da impiegare nelle operazioni di smantellamento e bonifica (art. 5 comma 4 AdP) attinte prioritariamente dal bacino di 163 lavoratori già impiegati con diverse tipologie contrattuali all’interno dello stabilimento e non rientranti nei 417, il tutto come da successiva tabella.

	Assetti Futuri	azienda
Area a Caldo	0	Acciaieria Arvedi s.p.a.
Staff	0	Acciaieria Arvedi s.p.a.
Area a freddo	338	Acciaieria Arvedi s.p.a.
Centrale elettrica	41	Acciaieria Arvedi s.p.a./Green Energy for Steel s.r.l.
Logistica	38	Siderurgia Triestina s.r.l. (5) /NewCo s.r.l. (33)
TOTALE	417	
<i>per smantellamento e bonifica (art. 5 comma 4 AdP) ulteriori</i>	50	Siderurgia Triestina S.r.l. o altro soggetto da questi incaricato

2. Nell’ottica di attuazione dell’Accordo di Programma e di successivo sviluppo delle attività imprenditoriali che esso intende traguardare, le parti private prevedono ulteriori prospettive ricadute positive sui livelli occupazionali.
3. Per quanto concerne le azioni necessarie alla gestione del personale (ivi compreso il ricorso agli ammortizzatori sociali ed alle attività di formazione e riqualificazione



professionale), si fa riferimento a quanto previsto dagli accordi sindacali sottoscritti in data 20-23 gennaio 2020 allegati *sub 7*) al presente Accordo di programma, ribadendo che il Gruppo Arvedi, allo stato attuale, non prevede il ricorso a licenziamenti collettivi come già dichiarato nel citato accordo sindacale. A tal riguardo conferma la disponibilità, qualora necessario e comunque nel rispetto degli accordi sindacali, a proporre la ricollocazione in altri siti del Gruppo o in aziende terze.

3bis Le parti si danno reciprocamente atto che dalla realizzazione del piano industriale presentato da ICOP S.p.A, sono attese nella fase iniziale le ricadute occupazionali esplicitate nella seguente tabella

	Personale			
	tecnici	Amm.vi	Operativi	Totale
newco-plt	10	7	53	70

I lavoratori suddetti, potranno essere individuati, ferme restando le qualifiche e le caratteristiche professionali necessarie all'organizzazione del nuovo concessionario, fra i lavoratori che risultino in attesa di ricollocazione a seguito del processo di riorganizzazione industriale disciplinato dal presente accordo di programma. Per favorire la ricollocazione e ridurre il costo del lavoro per un periodo di almeno 24 mesi, ad essi, saranno applicate, in caso di impiego presso il nuovo concessionario, le misure di sostegno alla ricollocazione ed ai processi di formazione finalizzati alla riqualificazione professionale previsti dalle norme Regionali nonché dal Piano dell'Organico del Porto vigente presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

La previsione di cui alla tabella che precede si intende riferita alla prima fase di un programma, di sviluppo dell'attività logistica in questa area del Porto di Trieste, nell'ambito del quale, a valle della prevista realizzazione del cosiddetto Molo VIII, le positive ricadute occupazionali saranno ben più rilevanti.

4. In attuazione di quanto previsto al comma 2, la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a realizzare, secondo modalità condivise con Acciaierie Arvedi s.p.a., Siderurgica Triestina s.r.l. e le Parti Sociali, interventi di politica attiva del lavoro - ivi



comprese le attività di presa in carico dei lavoratori, di orientamento e di riqualificazione professionale tramite interventi formativi - finalizzati alla tutela dei livelli occupazionali con riferimento al Piano industriale presentato ed allegato al presente Accordo e al conseguente fabbisogno professionale.

5. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di cui al punto 3, l'Anpal, anche attraverso il proprio ente in house Anpal Servizi S.p.A., potrà, ove necessario, fornire assistenza nell'ambito delle attività previste dal Piano integrato delle attività Anpal e Anpal Servizi nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione, approvato con il Decreto Direttoriale di Anpal del 7 agosto 2017 n. 269, e dal Piano Operativo di Anpal Servizi 2017 – 2020, approvato con Decreto Direttoriale di Anpal del 5 ottobre 2017 n. 290 e successive rimodulazioni. Pertanto nessun onere aggiuntivo è previsto per la loro realizzazione.
6. Le parti prendono altresì atto che, ad integrazione di quanto già previsto nell'Accordo sindacale firmato in data 20 gennaio 2020, la Regione Friuli Venezia Giulia ha fornito ampie assicurazioni al fine di supportare organizzativamente e finanziariamente, nell'ambito delle disposizioni di legge vigenti, l'attività formativa necessaria a sostenere l'impegnativa modificazione dell'area a caldo di Servola. Incontri di monitoraggio sono previsti a partire dal 1 gennaio 2021 presso la Regione Friuli Venezia Giulia. Nel corso di tali incontri le istituzioni sopra richiamate indicheranno le possibili opportunità occupazionali disponibili per i lavoratori ex Ferriera di Servola eventualmente interessati.

Art. 9 – Collegamento e Novazione

1. Le Parti di cui al presente Accordo reciprocamente dichiarano e prendono atto che il presente Accordo di programma è collegato con l'Accordo di programma del 30 gennaio 2014, sottoscritto dalle parti pubbliche e volto a disciplinare e definire i contenuti e gli strumenti di intervento relativi al sito industriale della Ferriera di Trieste ed al Sito Inquinato di Interesse Nazionale.
2. Le Parti di cui al presente Accordo, inoltre, reciprocamente dichiarano e prendono atto che il Presente Accordo ha natura novativa dell'Accordo di programma di data 21



novembre 2014, con riferimento agli obblighi assunti dalla parte privata Siderurgica Triestina s.r.l., e suoi successori a titolo particolare, obblighi che vengono pertanto sostituiti dalle previsioni del presente Accordo di programma.

Art. 10 – Altri impegni

1. Il MISE, al fine della chiusura dell'area a caldo, si obbliga mediante specifico atto d'indirizzo al GSE per l'interpretazione del D.lgs. n. 102/2014 art. 14 comma 11 laddove cita:
 - a) “concretamente avviati entro il 31 dicembre 2018”, chiarendo che per concretamente avviati si intende presentati entro la data del 31 dicembre 2018, ivi inclusi quelli presentati entro il 31 dicembre 2017.
 - b) “i progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata”, chiarendo che la soglia minima indicata nel decreto (35.000 TEP/Anno) debba essere raggiunta nel primo anno di rendicontazione e specificando che il primo anno di rendicontazione per la verifica dei risparmi ottenuti si intenda a partire dalla data dell'avvio della rendicontazione al GSE dell'ultimo progetto che contribuisce al raggiungimento della soglia indicata nel Decreto (35.000 TEP/anno).
2. Per conseguente effetto di quanto sopra, ogni e qualsiasi garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, al servizio degli obiettivi di cui al precedente comma 1 decadrà e la cessazione dell'obbligazione principale alla fine del primo anno di rendicontazione, così come intesa al precedente punto 1.b), determinerà l'immediata liberazione delle garanzie che verranno quindi svincolate e restituite dal beneficiario al contraente.
3. Una volta terminate le fasi di smantellamento, smaltimento e messa in sicurezza della ex area a caldo, il Comune di Trieste – al fine di promuovere, ai sensi dell'art. 252-*bis* del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il riutilizzo del sito contaminato in condizioni di sicurezza sanitaria, ambientale e di preservare le matrici ambientali non contaminate – si impegna a far rivalutare il Piano Comunale di Classificazione Acustica in relazione al nuovo assetto impiantistico programmato dall'investitore sull'area dismessa.



4. Le attività di cantiere inerenti alle fasi di smantellamento, smaltimento e messa in sicurezza della ex area a caldo, potranno essere autorizzate sotto il profilo acustico, a fronte della richiesta del proponente, in deroga ai limiti acustici, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della Legge n. 447/1995 e s.m.i. per il tempo strettamente necessario per tali attività.
5. Conformemente ad accordi e atti che verranno assunti separatamente ma in attuazione del presente Accordo di programma, resta inteso che, in coerenza con quanto indicato in altre clausole del medesimo, l'AdSP provvederà a far realizzare le opere infrastrutturali al servizio del porto e dei collegamenti tra i compendi in concessione e la viabilità stradale e ferroviaria esterna, non ricomprese nei piani di investimento relativi alla concessione demaniale di NewCo/Cessionaria ovvero all'altra concessione demaniale relativa a Piattaforma Logistica Trieste s.r.l., se del caso rilasciando anche concessioni demaniali a favore dei soggetti realizzatori, quali RFI o ANAS.

Art. 11 - Garanzie Finanziarie

1. Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 242, comma 7, 248, comma 3 e 252-bis, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 152/2006, con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi e le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi, le Parti interessate convengono che - in considerazione dell'entità anche economica degli interventi di cui al presente Accordo di programma e della sussistenza di un rilevante interesse pubblico alla esecuzione di tali interventi, in particolare di quelli che interessano le aree demaniali - a garanzia della corretta esecuzione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 del presente Accordo di programma e con particolare riferimento ai tempi di progettazione e attuazione degli interventi medesimi il soggetto obbligato è tenuto a prestare in favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una garanzia bancaria o assicurativa in misura pari al 15% del costo stimato degli interventi.



2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegna a liberare Siderurgica Triestina dalla garanzia rilasciata con Polizza n. 2015/50/2333041 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 248, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 152/2006.
3. Per quanto riguarda le garanzie che dovranno essere prestate da NewCo ai sensi del precedente comma 1, si dà atto che la stessa e, per essa, la Cessionaria, procederà a presentare i progetti relativi alle attività di MISP previste ai sensi degli articoli 4 e 5, e quindi eseguire le relative attività, con modalità idonee a consentire certificazioni cd. a stralcio, funzionali quindi a consentire la liberazione delle medesime garanzie prestate da NewCo stessa via via che siano stati realizzati gli interventi previsti dal presente Accordo di programma.

Articolo 12 Monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza a carico del soggetto obbligato

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo (restando inteso che tale data può essere sfalsata in ragione di quanto previsto all'art. 13) e fino al completamento degli interventi di cui al precedente art. 4 (salva, per chiarezza, la disciplina relativa alla gestione della cassa di colmata che *in parte qua* sarà conforme all'attuale assetto dei rapporti in essere tra Piattaforma Logistica Trieste s.r.l. e l'AdSP), le parti private obbligate sono tenute a presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dello Sviluppo economico, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al Comune di Trieste e all'ARPA Friuli Venezia Giulia, un report trimestrale che contenga i seguenti elementi:
 - a. I risultati del monitoraggio delle analisi chimiche delle acque prelevate dai piezometri e i quantitativi emunti nell'ambito delle attività di messa in sicurezza operativa;
 - b. lo stato di realizzazione della messa in sicurezza;
 - c. le risultanze del monitoraggio dei soil gas;
 - d. gli interventi di controllo e di eventuale ripristino della pavimentazione;
 - e. una volta attivato l'impianto di trattamento delle acque di falda, che verrà realizzato dal Commissario, i risultati dei monitoraggi sulle acque in ingresso



ed in uscita dall'impianto, ferma al riguardo e per chiarezza la necessaria collaborazione del Commissario.

2. Il numero e la localizzazione dei piezometri esistenti, da utilizzare per il monitoraggio di cui alla lettera a) del precedente comma e le modalità dei monitoraggi di cui alle lettere a) e c) del precedente comma dovranno essere concordati con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con l'ARPA.
3. Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere validati da ARPA Friuli Venezia Giulia.

Articolo 13 Condizione sospensiva

1. Avuto riguardo alla circostanza secondo cui il presente Accordo di programma contempla il rilascio di concessioni demaniali di durata pluriennale, la valutazione e gli effetti sul regime concessorio di programmi di investimenti ad esse associati, il subingresso in concessioni ad opera di soggetti già individuabili dal presente Accordo di programma, nonché previsioni relative al rilascio di autorizzazione *ex art.* 18, comma 7, della Legge n. 1. n. 84/1994, tutte le parti si danno atto e convengono che il valido rilascio e trasferimento dei titoli concessori di cui trattasi, e l'inserimento delle numerose disposizioni da inserire negli atti da stipularsi a tal fine già contenute nel presente Accordo di programma, richiedono preventive procedure trasparenti e a evidenza pubblica conformemente alla disciplina nazionale applicabile e ai principi e norme di origine eurounitaria alle quali le prime si conformano anche in chiave integrativa e di completamento dei relativi contenuti.
2. In ragione di quanto sopra, si conviene che, immediatamente dopo la stipula del presente Accordo di programma, Siderurgica Triestina s.r.l. e – per quanto di ragione – ICOP s.p.a. presenteranno all'AdSP un'istanza nella quale, subordinatamente all'intervenuta sdemanializzazione della cd. area a freddo e della permuta di tale area con quella dell'area a caldo, si chieda, preve le verifiche istruttorie di rito, il rilascio di concessione demaniale a favore di Siderurgica Triestina s.r.l. sulla rilevante porzione delle aree oggetto di sdemanializzazione anche mediante estensione del titolo già attualmente goduto, e quindi, il subingresso, *ex art.* 46 Cod. Nav. di NewCo nei titoli demaniali complessivamente facenti capo a Siderurgica Triestina s.r.l., corredato da piano di



impresa e di investimenti. L'istanza e i documenti ad essa allegati saranno coerenti col contenuto del presente Accordo, e contempleranno sia le attività di MISP descritte nel presente Accordo, sia gli investimenti sopra indicati per lo sviluppo dell'attività logistica da effettuarsi a cura delle parti private ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. c), sia le operazioni portuali da realizzarsi sulla base dell'autorizzazione *ex art.* 18, comma 7, della Legge n. 1. n. 84/1994, ovvero comunque quelle a servizio delle esigenze degli impianti di Siderurgica Triestina s.r.l. e Acciaieria Arvedi s.p.a. ovvero nei confronti di terzi, nonché quelle altre che NewCo/Cessionaria potrà progressivamente a sviluppare in modo sinergico coi titoli demaniali concessi a Piattaforma Logistica Trieste s.r.l. oltre a quelli dei quali quest'ultima risulterà aggiudicataria, in ragione a precedenti accordi tra la stessa e l'AdSP. L'istanza conterrà anche la richiesta di immediata pubblicazione della stessa e dell'Accordo di programma, al fine di illustrare l'intero percorso, gli investimenti e gli obiettivi previsti dal presente Accordo e sollecitare eventuali istanze concorrenti o in opposizione, per un termine ritenuto congruo dall'AdSP ma comunque non superiore a [45] giorni.

3. Decorso tale termine senza che vengano proposte istanze concorrenti o in opposizione, l'AdSP si impegna a concludere nei tempi più brevi l'istruttoria e formalizzare l'atto di concessione.
4. Qualora invece fossero presentate istanze concorrenti o in opposizione, l'AdSP si impegna comunque a concludere nei tempi più brevi l'istruttoria e formalizzarne gli esiti con comunicazione ai soggetti proponenti l'istanza. Nel caso in cui, anche all'esito dell'esame delle eventuali istanze concorrenti o in opposizione, l'AdSP si determinasse a rilasciare l'atto di concessione a favore di Siderurgica Triestina s.r.l. (con le previsioni di successivo subingresso come sopra indicate), l'atto verrà rilasciato nei tempi più brevi ragionevolmente possibili.
5. Tutto quanto sopra premesso, le parti convengono che, per quanto riguarda le disposizioni relative al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi sul demanio portuale gestito o gestendo dall'AdSP, di cui al presente Accordo di programma, l'efficacia del medesimo sia sospensivamente condizionata, all'esito positivo della procedura ad evidenza pubblica sopra descritta, e quindi alla stipula degli atti concessori e



autorizzativi qui previsti aventi contenuti coerenti con quelli di cui al presente Accordo, e al decorso dei termini di legge per l'eventuale impugnazione da parte di qualsivoglia soggetto a ciò legittimato dell'atto di concessione tra AdSP e Siderurgica Triestina s.r.l., secondo quanto sopra descritto, senza che, nei predetti termini, tale atto sia stato impugnato. In caso di eventuale impugnativa, le parti private e AdSP/MIT valuteranno in buona fede se rinunciare alla condizione.

6. Si applica, comunque, quanto disposto al successivo art. 14, comma 5.

Articolo 14 Disposizioni finali

1. Fatte salve eventuali operazioni di cessione, anche mediante trasferimento di quote e/o partecipazioni ovvero di fusione, scissione, che avvengano all'interno del gruppo di cui fanno parte Siderurgica Triestina s.r.l. e/o Acciaieria Arvedi s.p.a., il presente Accordo e/o i diritti e/o gli obblighi da esso derivanti non potranno essere ceduti a terzi senza il preventivo consenso scritto di tutte le altre Parti, fatto salvo quanto previsto da specifiche clausole del presente Accordo o dei suoi allegati. Ai sensi di cui al presente comma, si intendono per operazioni di cessione all'interno del gruppo qualsiasi operazione di cessione, fusione, scissione, tutte le operazioni che intervengano tra società collegate e/o controllate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., ai soggetti, ovvero dai soggetti, che attualmente detengano partecipazioni di controllo e/o di collegamento in Siderurgica Triestina e/o Acciaieria Arvedi. Quanto sopra, per chiarezza, non esclude eventuali operazioni di cambio di controllo in capo alle parti private rispetto agli attuali assetti di controllo, rispetto alle quali operazioni vigeranno le disposizioni di legge vigenti ovvero quelle eventualmente contenute negli atti di concessione.
2. Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida ed efficace ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti nei cui confronti la stessa viene invocata.
3. Le parti si danno altresì reciprocamente atto e riconoscono che il rilascio ed il mantenimento dei necessari provvedimenti, concessioni ed autorizzazioni di cui agli artt. 3, comma 5, 3-bis, comma 7, 3-ter, 6 comma 3, nonché l'effettiva e regolare erogazione dei contributi pubblici di cui all'art. 7, costituiscono presupposti e condizioni



essenziali e determinanti per l'adempimento degli obblighi regolati dall'Accordo di Programma.

4. Dato inoltre atto della complessità del presente Accordo di programma e delle numerose attività previste per la sua progressiva attuazione, è istituito un Comitato esecutivo a cui partecipano membri designati da ogni soggetto sottoscrittore del presente Accordo. Il Comitato esecutivo si riunisce presso il Ministero dello Sviluppo economico. Per l'incarico di componente del Comitato esecutivo non sono riconosciuti emolumenti o il rimborso delle spese sostenute. Entro la data di entrata in vigore del presente Accordo ciascuna parte indicherà al Ministero dello Sviluppo economico il nominativo del proprio rappresentante. Il Comitato esecutivo è presieduto dal rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico, dovrà riunirsi con cadenza almeno quadrimestrale, fatta salva la facoltà del presidente del Comitato esecutivo di convocare riunioni straordinarie e la facoltà di ciascun rappresentante di chiedere al presidente tale convocazione. Compiti del Comitato esecutivo, oltre a quanto previsto in appresso, sono quelli di verificare lo stato di attuazione dell'Accordo di programma, favorire il coordinamento delle diverse fasi di attuazione dell'Accordo stesso e monitorare il continuo rispetto delle sue previsioni. Nel caso in cui intervengano modifiche legislative e/o regolamentari, ovvero eventi, anche imprevedibili e non imputabili alle parti, che modifichino i presupposti economico-finanziari del presente Accordo e degli allegati piani industriali, successivamente alla sottoscrizione dello stesso, tali da alterare sostanzialmente gli impegni economici assunti da Siderurgica Triestina s.r.l. e/o da Acciaieria Arvedi s.p.a. (ovvero da parte di Green Energy For Steel s.r.l. ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6.1) e/o ICOP s.p.a., le suddette parti potranno sottoporre una motivata richiesta di revisione del presente Accordo, chiedendo all'uopo l'immediata convocazione del Comitato esecutivo di cui al presente comma.
5. Salvo quanto previsto dal precedente comma 3, con riferimento a quanto previsto dall'art. 13 ed in particolare con riferimento alla condizione sospensiva di cui all'art. 13, comma 5, resta inteso che, qualora a seguito dell'eventuale presentazione di istanze concorrenti o in opposizione l'AdSP si determinasse nel senso di non poter proseguire secondo quanto previsto nel presente Accordo di programma, la condizione sospensiva



si riterrà non avverata e le Parti private interessate, anche in relazione agli obblighi di cui all'art. 5, potranno richiedere la revisione del presente Accordo, anche mediante la definizione di nuovi piani industriali con rinegoziazione degli interventi e degli obblighi su di esse gravanti, previa comunicazione agli Enti sottoscrittori di tale volontà.

6. Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo di programma si verificassero ipotesi di trasferimento a terzi estranei al Gruppo Arvedi di partecipazioni di controllo del capitale sociale di Siderurgica Triestina s.r.l. e/o di Acciaieria Arvedi s.p.a., nonché nel caso in cui Siderurgica Triestina s.r.l. e/o Acciaieria Arvedi s.p.a., in ragione delle condizioni di mercato, fossero costrette a valutare una ridefinizione del loro Piano industriale e/o il piano economico finanziario posti a fondamento del presente Accordo di programma, Siderurgica Triestina s.r.l. e/o Acciaieria Arvedi s.p.a. dovranno richiedere prontamente la convocazione del Comitato Esecutivo, sia nell'ottica di valutare gli effetti della cessione della partecipazione sull'attuazione del presente Accordo di programma, e quindi agli effetti di cui al comma 1, sia nell'ottica di valutare se la prevista cessione ovvero la citata ridefinizione siano compatibili con gli impegni assunti nel presente Accordo ovvero richiedano di esplorare possibili integrazioni o modifiche allo stesso ai sensi del precedente comma 4. Per chiarezza, qualsiasi ipotesi di revisione dell'Accordo che dovesse spiegare i propri effetti anche su NewCo, ICOP s.p.a. (ovvero Piattaforma Logistica Trieste s.r.l., quale cessionaria ai sensi del precedente art. 3-bis, comma 2) dovrà comunque essere condivisa anche da questi ultimi soggetti.
7. In tutte le ipotesi di cui al presente articolo resta inteso tra le Parti che continueranno a produrre efficacia gli accordi sindacali sottoscritti di cui al precedente art. 8 nonché l'erogazione, in qualsiasi forma, di contributi e/o incentivi, anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 102/2014 e s.m.i, di cui siano destinatarie le parti private, in considerazione degli interventi già realizzati da Siderurgica Triestina s.r.l. ed Acciaieria Arvedi s.p.a.
8. Ai fini del presente Accordo,
 - la *Siderurgica Triestina s.r.l.* elegge il proprio domicilio in:



Via di Servola, 1

Trieste

Fax: 040 8989401

PEC: siderurgica triestina@legalmail.it

- ICOP s.p.a. elegge il proprio domicilio in:

Via Silvio Pellico 2

Basiliano (UD) 33031

PEC: icop.ud00@infopec.cassaedile.it

Il presente Accordo è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

Documenti allegati al presente atto:

- 1) Progetto Integrato presentato da Siderurgica Triestina s.r.l. ai sensi dell'art. 252-*bis* del D.lgs. n. 152 del 2006 per la messa in sicurezza, ambientale e reindustrializzazione strategie intervento Stabilimento di Servola (1/1 Decreto Interministeriale 2 novembre 2015, n. 233);
- 2) Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Nota prot. n. 0035488/P del 18 luglio 2019;
- 3) Regione Friuli-Venezia Giulia. Nota prot. 00007 del 28 agosto 2019;
- 4) Piano Industriale Siderurgica Triestina, 4.1) Piano Industriale Acciaieria Arvedi;
4-*bis*) Planimetrie catastali delle aree interessate dall'Accordo di programma;
- 5) Progetto definitivo "*Messa in sicurezza della falda dell'area della Ferriera di Servola (Trieste) attraverso interventi di marginamento fisico dell'area demaniale in concessione e di trattamento delle acque di falda contaminate*";
- 6) Planimetria delle aree oggetto del presente Accordo;
- 6-*bis*) Progetto di messa in sicurezza delle aree oggetto di demanializzazione a cura ICOP;
- 7) Accordi sindacali stipulati tra Siderurgica Triestina s.r.l. e Acciaieria Arvedi s.p.a. in data 20-23 gennaio 2020;
- 8) Planimetria del compendio *post* effettuazione della permuta, del rilascio/subingresso nella concessione a favore di NewCo/Cessionaria, nonché degli interventi di MISP, con indicazione anche dello scalo ferroviario e della nuova viabilità;



- 9) Schema dei programmi operativi e degli organigrammi di cui al DM 585/95 ai fini del rilascio dell'autorizzazione *ex art. 16* legge 84/94 alle imprese interessate (9 (a) ST Schema dei programmi operativi e degli organigrammi di cui al DM 585 del 1995 ST, 9 (a) (i) ST Organigramma; 9 (b) IPOTESI PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO ICOP: DESCRIZIONE ATTIVITA', ORGANIGRAMMI, COSTI E RICAVI);
- 10) Accordo per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area della Ferriera di Servola;
- 11) Cronoprogramma;
- 12) Richiesta inviata al MATTM di archiviazione del procedimento inerente all'autorizzazione alla realizzazione dei Parchi Minerale e Fossile; 12.1) Nota MATTM Sin Trieste;
- 13) (1) Domanda di Contratto di Sviluppo per Tutela Ambientale e/o della domanda di concessione delle agevolazioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 181 – (13 (2) Protocollo Invitalia).